



IL MODULO DEVE ESSERE INVIATO DAL 1° AL 30 APRILE 2020 ALL'INDIRIZZO:

[sostegnoalreddito@enpapi.it](mailto:sostegnoalreddito@enpapi.it)

**MODULO DI RICHIESTA  
INDENNITA' 600 EURO - EMERGENZA COVID  
(DL 17 MARZO 2020, N.18 - ART. 44)**

NOME e COGNOME

NATO/A A

PROV.

IL

CODICE FISCALE

CELL.

RESIDENTE IN

PROV.

VIA

CAP

INDIRIZZO MAIL

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

CARTA DI IDENTITA'

PASSAPORTO

PATENTE DI GUIDA

NUMERO

SCADENZA

**CHIEDE**

L'erogazione dell'indennità prevista dall'art. 44, c. 1 del D.L. 18/2020 (REDDITO DI ULTIMA ISTANZA), come disciplinata dal D.M. 30/3/2020, per il mese di marzo 2020, pari a euro 600,00.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

**DICHIARA**

**(barrare una sola opzione)**

di aver percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011 e dell'art. 4 del D.L. 50/2017, convertito dalla L.

96/2017, non superiore a 35.000 euro e di aver subito la limitazione dell'attività a causa dei provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

di aver percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 23/2011 e dell'art. 4 del D.L. 50/2017, convertito dalla L.

96/2017, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e di aver chiuso la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019

## DICHIARA INOLTRE

- di essere in regola con gli obblighi contributivi previsti per il 2019 relativi all'anno d'imposta 2018
- di non essere titolare di trattamento pensionistico
- di non aver presentato analogha istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria
- di non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, né del reddito di cittadinanza di cui al Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26
- di aver preso visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito [www.enpapi.it](http://www.enpapi.it) nella sezione "Informativa sulla Privacy" e autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'erogazione dell'indennità ai sensi di quanto disposto dal GDPR 679/2016 e D.lgs. N.101/2018

IBAN

### DOCUMENTI DA ALLEGARE:

1. fotocopia leggibile di un documento di riconoscimento valido
2. fotocopia leggibile del codice fiscale

DATA

FIRMA

**L'indennità per lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza" (art. 44, comma 1, Decreto-Legge n. 18 del 2020 e Decreto Interministeriale 30/03/2020 ) è pari, per il mese di marzo, a euro 600, ed è riconosciuta ai seguenti soggetti:** a) ai lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, non superiore a 35.000 euro la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; b) ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e dell'articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro e abbiano cessato o ridotto o sospeso, ai sensi dell'articolo 2, la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. S'intende: a) per cessazione dell'attività: la chiusura della partita IVA, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; b) per riduzione o sospensione dell'attività lavorativa: una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non è cumulabile con i benefici di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18 nonché con il reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L'indennità è corrisposta a condizione che il soggetto richiedente abbia adempiuto agli obblighi contributivi previsti con riferimento all'anno 2019 e deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria. Le domande per l'ottenimento dell'indennità di cui al presente decreto sono presentate **a partire dal 1° aprile 2020 e**, al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennità, sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni prescritte ovvero presentate **dopo il 30 aprile 2020**. ENPAPI procederà alla verifica dei requisiti e provvederà all'erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio; trasmetterà l'elenco dei soggetti ai quali è stata corrisposta l'indennità all'Agenzia delle entrate e all'INPS per gli ulteriori controlli.